



**Contratto di appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "CAMPUS URBANO:
RESIDENZE UNIVERSITARIE NEL CENTRO STORICO DI BENEVENTO -
COMPLESSO SAN VITTORINO E PALAZZO ZOPPOLI"
CUP F84F22000520006- CIG B27160B11B**

Tra

l'Ing. Gianluca Basile, nato ad Avellino il [REDACTED], il quale interviene nella qualità di **Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio**, avente sede legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n.1, ivi domiciliato per la carica, P. I.V.A. **01114010620**, di seguito, per brevità, semplicemente denominata "*Università*", autorizzato alla stipula del presente atto in base ai poteri riconosciutigli dallo Statuto.

e

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito con atto Rep. n. 1649, Racc. n. 1050 del 05.11.2024, a rogito del notaio **GIUSEPPINA SANTANGELO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, tra le società:

LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL società costituita nello stato italiano, con sede in Napoli al Viale E. De Nicola – Centro Direz.le Is. E/5, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli numero 03579980636, iscrizione al R.E.A. numero NA-338663, e "**S.A.C.S. S.R.L.**", con sede in Napoli alla Via Domenico De Roberto n. 44, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli numero 01517350631,

Raggruppamento rappresentato dalla **LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL**, in virtù di mandato ad essa conferita nel citato atto di

costituzione di associazione temporanea d'impresa, qui in persona del procuratore **Salvatore LUCCI**, nato a Napoli il [REDACTED], domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, tale nominato giusta procura ricevuta dal notaio Costantino Prattico di Napoli in data 24/09/2013 rep. n. 150787/29038, di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente "Aggiudicataria".

Premesso che

-con Decreto del Rettore n. 891 del 12.07.2024 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di realizzazione del dell'intervento denominato "**CAMPUS URBANO: RESIDENZE UNIVERSITARIE NEL CENTRO STORICO DI BENEVENTO - COMPLESSO SAN VITTORINO E PALAZZO ZOPPOLI - BENEVENTO**", per un importo a base di gara pari ad € **4.100.000,00**, oltre I.V.A., da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti, D.Lgs. 36/2023;

-all'esito della procedura di gara, con decreto dirigenziale n.1221 del 04.10.2024 si è preso atto della proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice nei confronti all'operatore economico **COSTITUENDO RTI LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL-SACS SRL** che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 93,360 ed un ribasso pari al 12,73%, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 3.597.253,53, oltre iva, di cui € 3.446.558,10 per lavori ed € 150.695,43 quali oneri di sicurezza e € per costi della manodopera;

-effettuate le verifiche dei requisiti con esito positivo, con Decreto n.1262 del 15.10.2024 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti all'operatore economico **COSTITUENDO RTI LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL-SACS SRL** il quale, nella qualità di aggiudicatario, sottoscrive il presente Contratto;

- in data 15.10.2024, tramite la piattaforma di Ateneo di e-procurement, il Rup ha effettuato le comunicazioni inerenti l'avvenuta aggiudicazione di cui all'art. 90 comma 1, lettera c) del Codice dei contratti;
- in quanto appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55, comma 2 del Codice, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni;
- che il presente Contratto contiene la disciplina generale inerente all'esecuzione dei predetti lavori affidati all'operatore economico, risultato aggiudicatario;
- che l'impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto allegato sub A, nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dei lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue:

Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art.2 Definizioni

Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti, ivi richiamati, quale contratto concluso dal Dirigente tecnico/Direttore generale da una parte, e l'Aggiudicatario dall'altra, ha lo scopo di disciplinare, tra i due predetti soggetti, i rapporti ai fini dell'esecuzione dei pertinenti lavori.

Aggiudicatario: impresa aggiudicataria della procedura negoziata di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

Art.3 Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, l'Università affida all'Aggiudicatario, che accetta, alle condizioni stabilite nello stesso e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione dei lavori, riguardanti la realizzazione dell'intervento "**CAMPUS URBANO: RESIDENZE UNIVERSITARIE NEL CENTRO STORICO DI BENEVENTO - COMPLESSO SAN VITTORINO E PALAZZO ZOPPOLI - BENEVENTO**", CUP **F84F22000520006** - CIG **B27160B11B**, individuati negli artt. 1 e 2 del C.S.A.

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale.

L'operatore economico, aggiudicatario della procedura di gara di cui in premessa, con la sottoscrizione del presente atto s'impegna ad eseguire le prestazioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto indicato nell'offerta complessiva presentata dall'operatore economico in sede di gara, costituita dalla documentazione relativa all'offerta tecnica, che, insieme alla seguente documentazione, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il PSC
- l'atto costitutivo l' R.T.I.;
- la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- la dichiarazione resa in gara di accettazione da parte dell'Operatore economico delle clausole sociali per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice.

Art.4 Tempo utile per l'ultimazione dell'appalto

Il presente Contratto ha la durata di **395 giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, avvenuta sotto riserva di legge in data 14 novembre 2024. Pertanto, il termine contrattuale è stato fissato al 15 dicembre 2025. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione l'Appaltatore potrà eseguire i lavori su turni giornalieri (festivi e prefestivi compresi); a tal scopo, l'impresa ha presentato in fase di gara espressa dichiarazione circa la disponibilità ad eseguire lavorazioni in giorni festivi e/o in orario notturno e/ su turni di lavoro, qualora necessario. In tal caso l'Appaltatore dovrà assicurare la presenza di personale tecnico di cantiere che presenza adeguatamente alla sovrapposizione dei turni per garantire la continuità delle lavorazioni.

Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice, l'Impresa, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare l'intervento nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dall'Amministrazione, purché le domande pervengano, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale come disciplinato nel CSA.

Al termine dei lavori verrà redatto un certificato di ultimazione in contraddittorio con l'Impresa. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg. per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla D.L., fatti salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardi nel ripristino saranno applicate le penali di cui al successivo articolo relativo alle "Penalità". Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emetterà il certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 5 Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo del presente Contratto è di € 3.597.253,53 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 150.695,43, al netto dell'IVA

come per legge, con una offerta di ribasso del 12,73%, e di costi della manodopera pari ad € 565.259,89, come da offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 6 Applicazione dei contratti collettivi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 36/23, il Raggruppamento, in sede di gara, ha dichiarato che i CCNL applicati sono: **EDILE E AFFINI** individuato con il codice seguente codice alfanumerico unico: **F012** e **METALMECCANICI** con codice alfanumerico unico: **C011**, diversi ma equivalenti a quelli indicati al paragrafo 3 del disciplinare di gara.

L'impresa affidataria applicherà ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto le stesse tutele economiche e normative dei CCNL indicati al paragrafo 3 del disciplinare di gara.

Art.7 Modalità di esecuzione.

I lavori sono appaltati "a corpo" ai sensi dell'articolo 5 e articolo 31 dell'Allegato I.7 del Codice.

Nell'appalto affidato "a corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato e dal presente Contratto e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

L'Impresa da esplicitamente dato atto di aver valutato quanto sopra nella determinazione dell'offerta.

Le dimensioni e le modalità di esecuzione nonché la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare si rilevano dai grafici descrittivi di progetto, salvo le indicazioni esplicative più precise che la Direzione Lavori indicherà nel corso dei lavori per la parte rientrante nei propri compiti prescritti dalla norma. Tutte quelle indicazioni o caratteristiche tecniche delle singole categorie di

lavoro o dei singoli interventi nel loro complesso, ancorché indispensabili per la buona esecuzione delle opere ma non specificatamente indicate in progetto devono ritenersi come sottintese e l'Impresa è tenuta ad eseguire le opere secondo le disposizioni della Direzione Lavori senza poter accampare pretesa di maggiori compensi.

Art.8 Supervisione del contratto da parte dell'Amministrazione

L'appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in vigore all'atto di indizione della procedura di scelta del contraente avvenuta in data **12.07.2024**.

L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite negli atti allegati e/o richiamati al presente contratto.

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che – pertanto – tutte le transazioni identificate dalla medesima legge saranno eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo.

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito all'appalto **CUP F84F22000520006 - CIG B27160B11B**.

A tale riguardo l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Egli si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché al disposto di cui alla L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto e la parte (appaltatore, subappaltatore e subcontraente) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente.

Art.9 Discordanze negli atti del contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti, prevarrà l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art.10 Rispondenza delle specifiche tecniche

I lavori, di cui all'oggetto, dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto di tutte le indicazioni e gli oneri descritti negli elaborati richiamati.

La forma e le dimensioni delle opere si rilevano dai disegni di progetto, salvo quelle più precise indicazioni che la Direzione Lavori si riserva di fornire all'atto dell'esecuzione, compreso eventuali particolari di dettaglio necessari alla realizzazione delle opere anche se non precisamente indicati negli stessi grafici.

In conformità all'art. 57 comma 2 del Codice, dovranno essere rispettate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel **D.M. 23 giugno 2022 n. 256 relativo ai Criteri ambientali minimi** per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Benchè non finanziato con fondi PNRR, in quanto l'intervento oggetto di affidamento partecipa al raggiungimento dell'obiettivo "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti

(M4C1-R 1.7-27-0)", trova applicazione l'obbligo di rispetto del principio **"DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)**.

Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa.

Art.11 Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

L'impresa, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto. L'impresa dovrà, altresì, assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

I lavori oggetto di affidamento dovranno essere eseguiti secondo il progetto allegato e l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara, la cui ingegnerizzazione esecutiva cantieristica è compresa nei prezzi contrattuali, con tutti gli oneri compresi quelli relativi alla sicurezza, che risultano a carico della stessa Impresa Appaltatrice, che dovrà procedere alla normalizzazione funzionale-tecnica per le opere di competenza, in conseguenza dello stato dei luoghi e dei vincoli ambientali preesistenti.

Art.12 Compensi e modalità di pagamento

Il contratto è stipulato "a corpo".

L'importo "a corpo" è definito applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "A", indicata nel CSA Parte I, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, al netto del ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 125 comma del Codice, è prevista l'erogazione di un importo di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all'impresa secondo le modalità stabilite dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento degli importi relativi ai singoli stati di avanzamento è effettuato entro 30 giorni dall'emissione del "Certificato di Pagamento".

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano all'Appaltatore i prescritti interessi di mora.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento è subordinato all'acquisizione da parte del Committente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità legale ed all'ottenimento di tutte le altre liberatorie prescritte dalla normativa vigente.

La fattura dovrà:

- 1) essere intestata alla Università degli Studi del Sannio, che ha sede legale in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, numero di Partita IVA 01114010620;
- 2) riportare:
 - la seguente dicitura: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "CAMPUS URBANO: RESIDENZE UNIVERSITARIE NEL CENTRO STORICO DI BENEVENTO - COMPLESSO SAN VITTORINO E PALAZZO ZOPPOLI"**
 - il C.I.G.: **B27160B11B**;
 - il C.U.P.: **F84F22000520006**.

La fattura dovrà essere trasmessa con le modalità previste dal Decreto del Ministro della Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale è stato emanato il "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre

2007, n. 244”.

Ai fini della emissione della fattura, l'Impresa affidataria dovrà utilizzare il Codice Univoco della Amministrazione Centrale della Università degli Studi del Sannio, denominato **“V3DNUB”**.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

La rata di saldo è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

L'importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di regolare esecuzione, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Impresa ha l'obbligo di notificare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento previste in contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano rese pubbliche nei modi di Legge, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.


Art.13 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al Contratto in oggetto.

L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010.

A tal fine, l'Appaltatore comunica che ogni pagamento connesso al presente Contratto deve essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi sui seguenti conti correnti bancari dedicato alle commesse pubbliche:


LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL



I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono:

- Dott. Luigi Lucci nato a Bacoli (NA) il 24/11/1954, C.F.: [REDACTED],
ruolo: Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico;
- Dott. Salvatore Lucci nato a Napoli il 16/09/1988, C.F.: [REDACTED],
ruolo: Institore e Direttore Tecnico

SACS SRL





I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono:

il sig. Renato Criscuolo C.F. [REDACTED] Ruolo AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, sig.ra Rossana Criscuolo C.F. CRSRSN77M53F839W Ruolo PROCURATRICE, Carlo Criscuolo C.F. CRSCRL81H26F839B Ruolo PROCURATORE.

Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, oggetto del presente Contratto, devono registrarsi sui suddetti conti corrente dedicati, e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso dei predetti obblighi.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. l'Appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente Contratto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata.

L'Appaltatore infine s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dell'eventuale propria controparte (sub-appaltatore).

Art.14 Oneri dell'Appaltatore

L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i..

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le varie lavorazioni;
- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature, all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i mezzi od indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e cartellonistica antinfortunistica;
- a provvedere all'identificazione ed addestramento di personale addetto al primo soccorso, all'antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza (squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona appositamente formata in ogni turno di lavoro;
- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della Normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei necessari presidi di pronto soccorso.

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal D.Lgs n.81/2008, l'Impresa è tenuta, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico.

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente. L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni, programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attività della Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

Art.15 Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha costituito in data 28/10/2024 e per tutta la durata del medesimo, ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice dei Contratti, cauzione definitiva, depositando polizza fidejussoria n.PC2TDFFE emessa da Zurich Insurance Europe AG per l'importo di € 183.172,20=(Euro centottantantatremilacentosettantadue/20) L'importo della polizza è stato ridotto ai sensi del comma 8 dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, essendo le imprese in possesso di certificazioni di qualità idonee.

La cauzione sta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia è svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 3 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.16 Assicurazione

L'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La predetta polizza assicurativa deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00.

L'aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita polizza di assicurazione CAR n. PC086E4H rilasciata da Zurich Insurance Europe AG in data 19/11/2024, di cui ha prodotto copia conforme all'originale.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e

comunque 1 mese dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa dovrà contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art.17 Danni e penali

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente.

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.

Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprietà del Committente, dovrà provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e spese.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, all'Appaltatore sarà applicata una penale della misura pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo. La penale di cui al precedente punto sarà proposta nel limite massimo del 10% del Lavoro allo stato finale del medesimo. Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al

limite massimo del 10% del predetto importo, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa in materia. Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza e, più in generale, delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto, è stabilita una sanzione a carico dell'impresa affidataria valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a componenti e/o atti di sub appaltatori, sub-fornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità saranno utilizzate dall'Amministrazione per la produzione di materiale informativo e per la organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza. L'inadempienza è accertata con le modalità riportate nel contratto e nei relativi allegati. La detrazione sarà applicata, dal Direttore dei Lavori su proposta del CSE e/o dell'Amministrazione o del Responsabile dei Lavori (RUP) di cui al D.Lgs. 81/2008 al pagamento ed avrà il seguente ammontare:

- inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;
- inosservanze medie: detrazione pari al 2,5% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;
- inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare.

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa in mora dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese sub-affidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto dell'Appaltatore, sono causa di risoluzione del contratto.

Art.18 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con il contratto. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per le località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al fine di consentire al Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati, l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori:

- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";
- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;
- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi delle maestranze che saranno impiegate;
- copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi INPS relativi al mese precedente per il personale impiegato sui lavori.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna.

Art.19 Controlli e accertamenti

Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.

E' facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme di legge in materia.

Articolo 20 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo.

Articolo 21 - Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.22 Risoluzione e recesso.

L'Appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e dai documenti contrattuali in esso richiamati e/o ad essi allegati.

In caso di grave inadempimento, per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i , trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 45 del C.S.A.

Art.23 Incedibilità del contratto.

Il presente accordo non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Art.24 Disciplina del subappalto

L'impresa contraente potrà avvalersi, nei termini di legge, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 119 del Codice, come dettagliato all'art. 38 del CSA, in conformità con quanto previamente manifestato con l'istanza di partecipazione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Alla luce delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché della natura e complessità delle prestazioni in esso contemplate, nonché in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e della necessità di rafforzare il controllo delle attività per garantire la qualità dei lavori e il rispetto dei principi DNSH, ai sensi dell'articolo 119, co. 17, del Codice dei Contratti nessuna attività, oggetto di subappalto, può essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'Università degli Studi del Sannio si riserva di autorizzare il subappalto ove ne ricorrano i presupposti e siano effettuate le verifiche ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 119, co.12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 25 - Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'articolo 57, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il R.T.I., in quanto aggiudicatario dell'appalto, con la sottoscrizione del presente atto, conferma l'impegno, già prodotto in sede di presentazione dell'offerta, ad assumere, entro la scadenza del contratto, una quota, pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile (concorrono alla categoria le persone fino al compimento del 36° anno di età).

Si dà atto che, ai sensi **dell'art. 1 commi 1 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023**, i componenti il Raggruppamento, in quanto tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, hanno prodotto in sede di gara copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della

sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46.

Art. 26 Codice di comportamento -Incompatibilità

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Università degli Studi del Sannio che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'Ateneo, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo; attesta di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

Art.27 Definizione delle controversie

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra la Università e la Società, sia durante l'esecuzione dei lavori sia in occasione dell'attestazione della regolare esecuzione degli stessi, e che non sia stato possibile definire per via amministrativa, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giurisdizionale.

E' competente, in via esclusiva, il Foro di Benevento. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

Art.28 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art.29 - Spese contrattuali e di registrazione

L'Affidatario ha rilasciato specifica attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la stipula del

contratto di cui all'art. 18 comma 10 e all'Allegato I.4 del Codice, effettuato in modalità telematica, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Tutte le ulteriori spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, sono a carico della Società.

Articolo 30 - Trattamento dei dati personali

In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato nella G.U.R.I. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si precisa che i dati raccolti, anche personali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

Ad ogni modo l'Impresa aggiudicataria potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 12 del predetto Regolamento U.E. 2016/679.

Benevento, data del protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il R.T.I. Affidatario

Salvatore Lucci

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il Direttore Generale

Ing. Gianluca Basile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005